

**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA DI:**

Affidamento del servizio di accoglienza integrata e tutela in favore di minori stranieri non accompagnati nell’ambito del progetto Sai Trentino Msna 2023-2025, PROG.783-PR-3, ai sensi del D.M. del Ministero dell’Interno 18 novembre 2019.

CUP: C69I22001940001

CIG: 99159558EC

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	3
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 7 – Durata del contratto	6
Art. 8 – Importo del contratto	6
Art. 8 bis – Revisione prezzi	6
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	7
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	7
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	7
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	7
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.	7
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	7
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	9
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore	9
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	9
Art. 17 – Subappalto	9
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	12
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	12
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto	12
Art. 21 – Sicurezza	13
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	14
Art. 23 – Proprietà dei prodotti	14
Art. 24 – Trattamento dei dati personali	14
Art. 25 – Garanzia definitiva	15
Art. 26 – Obblighi assicurativi	15
Art. 27 – Penali	16
Art. 27 bis – Clausola di forza maggiore	16
Art. 28 – Risoluzione del contratto	17
Art. 29 – Recesso	18
Art. 30 – Definizione delle controversie	18
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	18
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità	20
Art. 33 – Spese contrattuali	20
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione	20
Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip	21
Art. 36 – Norma di chiusura	21
- PARTE TECNICA -	
Art. 37 – Disposizioni di dettaglio relative alla descrizione del servizio e alle condizioni di espletamento delle attività	22
Art. 38 – Condizioni economiche dell'appalto	27
Art. 39 – Norme di settore	27

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la prosecuzione del progetto Sai Trentino Msna cod. prog. 783-PR-3 per il servizio di accoglienza integrata e tutela in favore di n. 17 minori stranieri non accompagnati - di seguito "beneficiari"-, per il triennio 2023-2025 a seguito approvazione e ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dal Ministero dell'Interno con D.M. n. 37847 di data 13 ottobre 2022.
2. Le prestazioni oggetto dell'appalto di cui al comma 1. rientrano e sono disciplinate nell'ambito del DM 18 novembre 2019 del Ministero dell'Interno recante "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI" (ora denominato SAI).
3. Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione (Ente locale) e l'appaltatore (soggetto affidatario/attuatore) individuato per l'organizzazione e la gestione del servizio di cui al comma 1 secondo il contenuto del capo VI delle Linee guida dell'Allegato A) del DM 18 novembre 2019 del Ministero dell'Interno recante "Gestione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata".
4. L'appalto non sarà suddiviso in più lotti in quanto la suddivisione in lotti rischia di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso strutture/alloggi accreditati/autorizzati all'accoglienza di minori presenti sul territorio provinciale e messi a disposizione dall'Appaltatore, in possesso delle caratteristiche previste dall'art. 19 del D.M. 18 novembre 2019 del Ministero dell'Interno, la cui ubicazione consente un facile accesso ai servizi essenziali.
2. L'Appaltatore deve garantire l'esecuzione delle attività, previste dal successivo art. 37, nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione strutture/alloggi di accoglienza, per una capienza pari a 17 persone, la cui ubicazione consenta un facile accesso ai servizi essenziali. Gli alloggi di cui sopra, dovranno essere conformi al Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica di cui al Decreto del

presidente della provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg, e alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali e locali in materia di urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute.

5. L'Appaltatore è tenuto ad espletare, nei confronti dei n. 17 beneficiari, l'attività secondo le condizioni espresse nella parte tecnica del presente capitolato, attenendosi alle direttive emanate dalla Provincia relative all'accoglienza dei beneficiari, nonché secondo i contenuti del "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria" (Ministero dell'Interno, Servizio Centrale del Sistema di protezione di richiedenti e rifugiati).
6. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della l.p. n. 2/2020.
7. Al fine di garantire un efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, l'appaltatore dovrà stabilire una sede operativa nel territorio provinciale, ove sono garantiti servizi essenziali.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La Stazione appaltante, quale ente capofila del progetto, ha i seguenti obblighi:
 - a) emanare direttive disciplinanti l'accoglienza dei beneficiari;
 - b) autorizzare i trasferimenti e i nuovi inserimenti dei beneficiari;
 - c) svolgere attività di comunicazione e informazione di carattere istituzionale;
 - d) presentare il rendiconto con cadenza semestrale per ciascun anno di finanziamento e al termine del periodo finanziato, con le modalità indicate nel "Manuale unico di rendicontazione", secondo quanto previsto dall'Allegato art 30 del DM 18 novembre 2019.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni";
 - d) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
 - e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di*

- lavoro*” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- f) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
 - g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 - i) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*;
 - k) le norme del codice civile.
- 2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 - 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

- 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
 - a) il capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica e le *“Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati”*;
 - b) offerta tecnica dell’appaltatore;
 - c) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - d) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
- 2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data di consegna del servizio, presumibilmente 01 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025. Ai fini della determinazione dell'importo dell'appalto la consegna del servizio è convenzionalmente stimata a partire dal 1 gennaio 2024. Qualora risultasse necessario, per motivi di urgenza, anticipare l'esecuzione contrattuale in attesa della stipulazione, si applica il comma seguente.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, la stazione appaltante può richiedere all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. Si indica una durata massima pari a 6 mesi ed un importo complessivamente massimo di € 249.237,00. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato tecnico, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 8 bis – Revisione prezzi

1. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione del prezzo del servizio nella misura percentuale del 5% della variazione media annua dell'indice ISTAT – FOI.
2. La procedura di revisione del prezzo si attiva, su istanza della parte interessata.
3. La revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione; nel caso in cui l'aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 5%, non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.
4. La revisione viene comunicata mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'appaltatore, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore. Quando, nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'aggiudicatario anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Appaltatore.
6. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 4 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
4. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).
8. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.
All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve

assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi dell'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile a seguito di rinvio operato dall'art. 26 comma 5 della l.p. 2/2016, si specifica che "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente."

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle

- prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
8. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
9. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
10. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle cooperative sociali ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, **comma 4 e comma 4 sexies**, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 21 dicembre 2022. È fatta salva

l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.
3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'*"Elenco del personale"*, recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato.
L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente capitolato.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di

- prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
 3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
 4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) _____ o in alternativa presso la sede legale dell'appaltatore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 23 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 *"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"*, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere concluso dal Servizio di merito prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Struttura provinciale competente in materia di immigrazione per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione servizio", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG e CUP.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 27 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattualmente dovuto.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale di Euro 1000,00 salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di inadempimento delle prestazioni di cui, in particolare per il servizio di relativo al successivo articolo 37, lettera A, comma 3), lettera "d) organizzare corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali", si applicano le seguenti penali: Euro 300,00 al primo inadempimento verificato dalla Stazione appaltante, ed Euro 500,00 per i successivi inadempimenti verificati.
4. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
5. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
6. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 25 del presente capitolato.
7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 bis – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" s'intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:
 - a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
 - c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:
 - guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere

militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;

- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
 - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
 - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
 - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. L'appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
 3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
 4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
 5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
 6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
 7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - f) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro un (1) giorno dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante

presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;

- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 6, del presente capitolato;
 - j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - k) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
 - l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - n) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
 - o) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento

(...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).".

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo,

imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 di data 31 marzo 2023, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.
2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
3. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html".*
4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
6. *L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".*

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso sono pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

- PARTE TECNICA -

Art. 37 – Disposizioni di dettaglio relative alla descrizione del servizio e alle condizioni di espletamento delle attività

A. BENI E SERVIZI

1. L'Appaltatore garantisce la presa in carico dei beneficiari avvalendosi di personale con esperienza e professionalità adeguate al progetto di accoglienza, tenendo conto di vulnerabilità o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitaria, predisponendo modalità organizzative e funzionali alle diverse specificità.

2. I servizi minimi obbligatori che l'Appaltatore deve garantire, come previsti dal DM 18 novembre 2019, allegato A, articolo 4, sono i seguenti:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria
- k) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia;
- l) attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti;
- m) servizi dedicati a minori con particolari fragilità.

3. I servizi minimi di cui al comma 2), sono espletati con le seguenti modalità:

a) Accoglienza materiale - L'Appaltatore è tenuto a:

- 1) garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità in

modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;

2) erogare il pocket money per un importo minimo di 1,50 euro e massimo 3,00 euro procapite prodie;

3) fornire, secondo le esigenze rilevate ed in quantità sufficiente, vestiario (nel limite massimo annuo di 300,00 euro da dilazionare in più soluzioni), biancheria per la casa e prodotti per l'igiene personale;

4) fornire il materiale scolastico.

b) Mediazione linguistico-culturale - Il servizio di mediazione linguistico-culturale ha l'obiettivo principale di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza); tale servizio è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio - L'Appaltatore è tenuto a:

1) supportare i beneficiari nelle procedure di iscrizione anagrafica effettuate secondo quanto dispone la normativa vigente;

2) orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, così come previsto dal Manuale operativo;

3) supportare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi sanitari pubblici;

d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori - L'Appaltatore è tenuto a:

1) supportare i beneficiari nell'inserimento scolastico dei minori e nell'istruzione degli stessi beneficiari secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;

2) favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;

3) organizzare corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali;

e) Formazione e riqualificazione professionale - L'Appaltatore è tenuto a:

1) favorire e sostenere azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;

2) orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);

f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo - L'Appaltatore è tenuto a:

- 1) garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- 2) accompagnare i beneficiari nei percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze;

g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo - L'Appaltatore è tenuto a:

- 1) supportare i beneficiari nella ricerca degli alloggi attraverso l'intermediazione con i locatori/proprietari;
- 2) facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;

h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale - L'Appaltatore è tenuto a:

- 1) promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;

i) Orientamento e accompagnamento legale - L'Appaltatore è tenuto a:

- 1) garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed Europea in materia di immigrazione e d'asilo;
- 2) garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- 3) garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- 4) garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

j) Tutela psico-socio-sanitaria - L'Appaltatore è tenuto a:

- 1) garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- 2) garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- 3) garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- 4) garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza.

k) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia – L'Appaltatore è tenuto a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia, ponendo attenzione alla transizione dello stesso all'età adulta, anche con riferimento al periodo di permanenza nel territorio autorizzato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/2017. Sono altresì previste misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale. Tali servizi possono includere specifiche misure di accoglienza sia in strutture dedicate che attraverso forme di sostegno all'autonomia abitativa;

l) attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti – L'Appaltatore è tenuto a favorire un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare la più stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore interesse dei minori;

m) servizi dedicati a minori con particolari fragilità – in presenza di minori con particolari fragilità quali ad esempio: minori vittime di tratta, minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilità psicologica e comunque tutte le fattispecie previste, l'Appaltatore provvede ad attivare le misure specialistiche più idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela.

5) L'appaltatore, su delega della Stazione appaltante come previsto ai sensi dell'art. 37 comma 2 delle Linee guida dell'allegato A) del DM 18 novembre 2019, è tenuto ad eseguire gli adempimenti relativi al **Popolamento e aggiornamento della banca dati SAI**.

B. PERSONALE

1. L'appaltatore si impegna a garantire l'idoneità professionale e personale degli operatori addetti a svolgere l'attività appaltata e a farli partecipare, in accordo con la Provincia, a eventuali corsi di formazione e di aggiornamento secondo le modalità stabilite dal Servizio Centrale del SAI per l'espletamento delle attività previste dal presente capitolato speciale, nonché a garantire il principio della continuità della presenza dello stesso personale, fatto salvo i casi di sostituzione per necessità motivate e concordate. Nel caso siano offerti, quali elementi migliorativi, percorsi formativi a favore del personale sulle tematiche riportate nel punto 2) della tabella dei criteri per la valutazione delle offerte, gli stessi dovranno essere erogati entro 12 mesi dall'inizio dell'appalto.

2. Oltre alle competenze specifiche relative al proprio ruolo e alla propria figura professionale è auspicabile che il personale addetto, anche al fine di consentire un rafforzamento del lavoro di equipe, abbia o sviluppi le seguenti competenze trasversali:

- conoscenza dell'utenza specifica (chi sono i migranti forzati, a livello di status giuridico e di generali condizioni psico-sociali);

- elasticità professionale nel conoscere i diversi ambiti della posizione dei beneficiari, anche quelli che esulano dalle proprie competenze specifiche (per un approccio complessivo al progetto e all'accoglienza del singolo beneficiario);
- capacità di condividere il lavoro di gruppo, essere cooperativi e propositivi, essere utili attraverso le proprie competenze, assumere le proprie responsabilità, implementare le proprie capacità relazionali, sapere fare fronte alle difficoltà;
- assertività, intesa come stile di comportamento che consenta una piena manifestazione delle proprie opinioni, idee e diritti senza negare quelle degli altri, sia nei confronti dei beneficiari che dei colleghi;
- capacità di comunicazione e ascolto attivo con attitudine alla lettura/comprensione del linguaggio non verbale e paraverbale, nonché abilità a una approfondita interpretazione dei comportamenti (per esempio intuire i segnali di "avvertimento" dell'esistenza di una criticità);
- sapere individuare tutte le capacità, attitudini, atteggiamenti positivi che i beneficiari esprimono in fase di resilienza (capacità di recupero delle condizioni iniziali dopo l'esposizione a fattori di rischio, a stress o traumi – sistema immunitario della psiche);
- avere consapevolezza delle barriere emotive che possono frapporsi nella relazione beneficiario/operatore;
- sapere che esistono delle "fasi" dell'accoglienza ovvero momenti in cui i beneficiari elaborano, ad esempio, la prima fase del lutto, la negazione, la collera, la negoziazione, la depressione;
- ottima conoscenza del territorio e capacità di muoversi all'interno di una rete locale.

3. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. L'appaltatore si impegna all'osservanza delle normative vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza del lavoratore, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità la Provincia a seguito della mancata osservanza di quanto sopra, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza agli operatori addetti.

5. L'appaltatore deve garantire che gli operatori addetti siano formati con corsi specifici in materia di primo soccorso e addetti antincendio, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

C. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E SUPERVISIONE PSICOLOGICA

1. L'appaltatore deve garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire una effettiva presa in carico dei minori in accoglienza; l'appaltatore si impegna affinché il lavoro di detto personale si svolga in seno ad un'unica equipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti dal progetto Sai Trentino Msna, al fine di:
 - a. programmare e pianificare gli interventi;
 - b. verificare e condividere sia i limiti di intervento, sia le risorse del gruppo;
 - c. verificare il lavoro svolto;
 - d. condividere eventuali difficoltà e le modalità per superarle;
 - e. condividere i risultati raggiunti;
 - f. garantire un approccio complessivo nella conduzione del progetto nel suo insieme e nella presa in carico dei singoli beneficiari.
2. L'appaltatore garantisce infatti un servizio costante di supervisione psicologica all'equipe multidisciplinare attraverso una figura professionale idonea. Il servizio di supervisione psicologica è da considerarsi obbligatorio per l'intera equipe ed è effettuato da una figura professionale adeguata ed esterna alla stessa equipe, in quanto non deve partecipare alle relazioni che si instaurano all'interno del gruppo di lavoro.

Art. 38 – Condizioni economiche dell'appalto

1. Per il servizio richiesto, nel limite del finanziamento ottenuto per il Progetto Trentino Msna - PROG.783-PR-3, sarà riconosciuto un importo prodie/ospitalità di € 81,00 (Iva e oneri Inclusi), che per n. 17 beneficiari per numero 12427 giornate di ospitalità, calcolate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, corrisponde ad un importo complessivo di € 1.006.587,00 (Iva e oneri inclusi).

Art. 39 – Norme di settore

- a) il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 recante "Attuazione della direttiva 2013/33 E recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";
- b) la Legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 recante "Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria";
- c) il D.M. Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 recante "Modalità di funzionamento della rete SAI e di accesso ai finanziamenti dei progetti presentati dagli enti locali ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, alla legge 28 febbraio 1990, n. 39";
- d) la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, in particolare articolo 20 , comma 1, "Accreditamento";

e) le Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI, Allegato A, del Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019, ai Manuali di cui al sito web istituzionale del Progetto SAI: <https://www.retesai.it/manuali/>, ed a tutta la normativa vigente in materia.